Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

n° 30 Ottobre – Dicembre 2007

Consiglio Direttivo
Presidente: *Paolo Capri*
Vice Presidente: *Maddalena Zucconi Galli Fonseca*
Tesoreria: *Anita Lanotte*
Segreteria: *Stefano Mariani*
Consiglieri: *Andrea Bramucci, Lucia Chiappinelli, Alessandro Crisi, Fiorella Giusberti, Massimo Saccà*

IDEE A CONFRONTO

I quesiti peritali: una questione tuttora aperta

Editoriale di
Paolo Capri 1

Risonanza Magnetica Funzionale: la nuova macchina della verità?

di Serena Mastrobernardino 3

Recensioni 6

Convegni 8

Notizie dall'Associazione 8

IDEE A CONFRONTO

I QUESITI PERITALI: UNA QUESTIONE TUTTORA APERTA

di

Paolo Capri

Presidente AIPG
Psicologo, Psicoterapeuta
Comitato formazione Albo CTU e Periti
Ordine Psicologi del Lazio

Uno dei problemi più frequenti e tuttora attuali nell'ambito della psicologia giuridica riguarda la difficoltà per il perito/consulente di comprendere che la formulazione dei quesiti all'interno di una perizia o consulenza è un momento determinante per l'andamento generale del lavoro, per i suggerimenti in risposta ai quesiti, per lo sviluppo delle successive fasi processuali e, in ultimo, per il destino delle persone coinvolte nella vicenda giudiziaria, sia in ambito civile, ad esempio nelle consulenze di affidamento minorile, sia nelle cause penali in riferimento alla valutazione di un adulto o minore a rendere testimonianza.

In quest'ultimo caso molto spesso la perizia riguarda ipotesi di abusi o maltrattamenti, riferiti dall'unico testimone che quasi sempre è anche la vittima del reato.

Già nel 1989 Franco Ferracuti (Ferracuti F., 1989) segnalava l'anomalia, in alcune occasioni, dei quesiti che venivano posti al perito, con richieste che esulavano dalle competenze della psicologia o della psichiatria, a favore di una ricerca della verità fattuale impossibile da soddisfare da parte del perito.

Affermava, infatti, Ferracuti: *"Questo è uno stravolgimento di ruoli incredibile, infatti la perizia è un mezzo di conoscenza del magistrato. Quando noi siamo periti siamo un'estensione sensoriale del giudice, come nel caso di un miope che si metta gli occhiali: noi siamo gli occhiali. Non è nostro compito l'accertamento della colpevolezza, né aiutare il giudice nel valutare il grado del dolo"* .

Ciò, naturalmente, può essere applicato anche agli altri ambiti, il riferimento è alle delicate e difficili perizie relative ad ipotesi di abuso sessuale o maltrattamento, dove centrale risulta la valutazione della testimonianza e fondamentale sarà la formulazione del quesito.

Soprattutto, dopo quasi venti anni da queste affermazioni, poco sembra essere cambiato rispetto la confusione generata dal ruolo degli operatori giuridici e dall'organizzazione dei quesiti.

Dunque, il tema è particolarmente delicato, investe direttamente e indirettamente il livello di preparazione professionale che l'esperto dovrebbe avere e mantenere attraverso continui aggiornamenti.

La formulazione dei quesiti da parte del giudice nel contesto peritale e dunque sull'opportunità che possa, lo psicologo, fornire il proprio contributo senza entrare nel merito investigativo-giudiziario che, ovviamente, non gli compete, rimanda alla conoscenza e all'aggiornamento delle norme giuridiche che regolano l'intera attività psicologico-giuridica e, implicitamente, la prassi e la procedura inerenti le attività peritali.

Infatti, è bene ricordare, rispetto questo tipo particolare di perizia sulla testimonianza, che il magistrato dovrà necessariamente occuparsi della valutazione di ciò che è stato detto e riferito dal testimone, entrando nel merito della deposizione e della testimonianza, mentre al perito/consulente dovrebbe spettare il compito di valutare la personalità dello stesso, il suo sviluppo psichico ed evolutivo – nel caso di minori – la qualità affettiva e i meccanismi difensivi, le eventuali alterazioni cognitive e dell'esame di realtà, naturalmente in riferimento all'età di appartenenza. Non dovrà, il perito, valutare le dichiarazioni del testimone, se non per inquadrarle all'interno della valutazione dell'Io, non certamente per verificare se vi sono congruenze/incongruenze, contraddizioni, omissioni o lacune in riferimento agli aspetti fattuali.

Naturalmente ciò deriva dalla considerazione che essendo l'attività psicologica - soprattutto negli esami di personalità inerenti l'attività peritale - incentrata sui vissuti del soggetto e sul mondo interno dell'Io, le risposte ai quesiti non potranno mai assumere il significato di certezze, dovranno invece indirizzare il magistrato sulla conoscenza del caso in senso psicologico, da cui lui stesso potrà trarre le sue conclusioni giudiziarie.

Ciò a difesa dell'autonomia sia della psicologia, sia, soprattutto, del diritto che non può in alcun modo essere sostituito da altre discipline (psicologia, psichiatria, scienze sociali o neuroscienze).

Tutto ciò andrebbe sempre chiarito e specificato agli interlocutori giuridici, escludendo quindi la possibilità che risposte ai quesiti all'interno di una CTU o perizia possano essere certezze di prova rispetto a eventuali fatti indagati.

Purtroppo, però, la scarsa consapevolezza delle proprie competenze e dei propri limiti, ma anche la tendenza ad invadere altri campi e la non specifica conoscenza degli elementi del diritto, possono determinare l'incapacità di comprendere a quali domande è possibile rispondere e a quali invece no, naturalmente tenendo in debito conto della presenza di una sorta di sudditanza psicologica o dipendenza psicologica verso il magistrato, soprattutto per uno psicologo all'inizio della professione. Entra in gioco, anche, il desiderio di non "tradire" la fiducia di chi ha affidato un incarico peritale, mostrando fiducia nel perito; ciò, non può far altro che aumentare le difficoltà nella relazione con il magistrato, soprattutto se si ritiene di non poter o voler rispondere a determinati quesiti.

Da sottolineare, però, a questo proposito, che molto spesso il maggiore problema consiste nel fatto che lo psicologo non sa esattamente di cosa si deve occupare nella risoluzione di un quesito, in quanto possono essere confusi i livelli professionali fra i "vissuti" di un soggetto da esaminare - adulto o minore che sia - e le prove di una sua eventuale colpevolezza, aspetto quest'ultimo che, come già sottolineato, non compete alla valutazione del perito-psicologo.

L'art. 3 delle Linee Guida Deontologiche dello Psicologo Forense, 2° comma (**"Non accetta di offrire prestazioni su argomenti in materia in cui non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere".**), sembra venirci in aiuto, in quanto *"...proprio per la particolare delicatezza del ruolo, per il fatto di poter essere causa del destino di altre persone attraverso giudizi, considerazioni e analisi, lo psicologo - seguendo l'indicazione del presente articolo - non dovrebbe fornire il proprio apporto professionale su argomenti di cui non possiede la giusta preparazione, se esulano dunque, anche parzialmente, dai propri compiti e competenze. Non dovrebbe, ad esempio, utilizzare metodologie di cui non ha la necessaria preparazione (test psicologici, interviste strutturate, colloqui clinici, valutazioni attraverso analisi teoriche, ecc.), dovrebbe invece utilizzare soltanto quanto è di propria competenza specifica, delegando ad altri esperti tecniche e strumenti metodologici di cui non ne ha una profonda e radicata esperienza.*

Ciò viene anche riferito alla formulazione dei quesiti da parte del giudice in contesto peritale e dunque sull'opportunità che possa, lo psicologo, fornire il proprio contributo senza entrare nel merito investigativo-giudiziario che, ovviamente, non gli compete.

In altri termini, essendo l'attività psicologica - soprattutto negli esami di personalità inerenti l'attività peritale - incentrata sui vissuti del soggetto, sull'inconscio e sul mondo interno dell'Io, le risposte non potranno che essere probabilistiche e ciò andrebbe sempre spiegato e specificato agli interlocutori giuridici, escludendo quindi la possibilità che risposte ai quesiti all'interno di una CTU o perizia possano essere certezze di prova rispetto a eventuali fatti indagati.

Inoltre, fenomeni complessi come quelli relativi alle valutazioni psicologico-forensi della personalità dovrebbero essere necessariamente studiati e analizzati attraverso modelli articolati e compositi d'interpretazione, attraverso quindi un processo di integrazione fra i differenti campi ed orientamenti della conoscenza scientifica psicologica dove, comunque, non sembrano trovare collocazioni verità assolute" (Capri P., 2000).

Proprio per rafforzare questi concetti e confermare i suggerimenti e i presupposti teorici dei protocolli deontologici, è bene sottolineare ancora che l'esame della personalità in un contesto di consulenza tecnica o perizia non dovrebbe mai cercare di "rendere elemento di prova" le risposte fornite dall'esaminando.

La personalità di un minore vittima o presunto tale di atti sessuali da parte di un adulto o di maltrattamenti in famiglia dovrebbe essere analizzata attraverso una descrizione dettagliata e approfondita dei processi psicologici e delle funzioni intrapsichiche, dove l'apporto delle tecniche proiettive, le più adeguate e utili in questo ambito per un esperto esaminatore, può es-

sere di aiuto nella valutazione della struttura e sovrastruttura dell'Io.
Anche in questo caso la preparazione dell'esaminatore è fondamentale, soprattutto perché i dati ricavati da un esame effettuato attraverso metodi proiettivi come il Rorschach, a causa della sua complessità conseguente anche alla teoria psicoanalitica che ne è alla base, richiedono una preparazione psicologica da parte dell'esaminatore che dovrebbe prevedere conoscenze approfondite quantomeno delle teorie dinamiche della personalità, nonché un'adeguata esperienza clinica, oltreché conoscenze specifiche degli indici e dei dati formali del test.
Tali requisiti, ancora di più, se possibile, sono necessari nell'elaborazione del Rorschach nei bambini, in quanto la valutazione dei dati e degli indici non può avvenire applicando in modo semplicistico i principi e le regole di interpretazione dello psicogramma degli adulti, in quanto le reazioni di un bambino alla situazione-stimolo evocata da macchie d'inchiostro sono certamente molto differenti da quelle di un adulto.
L'esaminatore dovrà, quindi, cercare di comprendere e valutare lo sviluppo cognitivo, il grado di maturità relativamente l'età anagrafica, la vita affettiva e sociale, le pulsioni e la formazione dell'Io di un bambino o di un adolescente e non certamente impegnarsi nella ricerca inutile della verità dei fatti utilizzando a sproposito risposte isolate e di facile e superficiale interpretazione contenutistico-simbolica ad una tecnica proiettiva.
Come chiarisce Ponti (1987) "*anche in questa materia non verrà chiesto al perito di sapere se il minore ha detto il vero o il falso, ma unicamente di esprimersi sull'attendibilità, che il giudice apprezzerà poi nel confronto con gli altri elementi probatori e di giudizio da lui acquisiti*".
Ciò che compete il perito, in questi casi, è esclusivamente la valutazione dei dati esterni e dei vissuti interni integrati ad una descrizione psicodinamica della personalità, cosa quest'ultima di per sé di non facile elaborazione; rispetto un minore presunta vittima di abuso sessuale dovrà valutare, come già chiarito, lo sviluppo psicoaffettivo e l'adeguatezza dell'evoluzione personologica relativa alle medie statistiche della propria fascia d'età, non certo accertare o valutare l'eventuale veridicità delle sue affermazioni, "*da non confondersi dalla descrizione corretta di una personalità eventualmente orientata alle fantasticherie, alle confabulazioni, alle ricche immaginazioni, tipica di alcune fasce d'età infantile*" (Capri P., Lanotte A., 1997).
Dunque, come abbiamo visto, osservando il tutto da una certa angolazione, si potrebbe quasi affermare che il diritto e la psicologia si rincorrono, usandosi e facendosi usare vicendevolmente, il diritto allorché cerca nella scienza psicologica attraverso determinati quesiti risposte obiettivabili sui fatti, la psicologia allorché si sostituisce al diritto fornendo dati o pseudodati investigativo-giudiziari che non le competono.
O anche, in modo ancora peggiore, volendo applicare - la psicologia - metodologie e teorie nelle perizie, soprattutto in riferimento ai minori testimoni, che richiamano segni e stigmate oggettivabili di malattia o di non sviluppo di aree cerebrali di antica memoria lombrosiana, cara alla scuola positiva, i cui risultati potrebbero anche indirizzare il processo attraverso valutazioni precostituite, svilendolo e rendendo alla fine impotente il diritto che non avrebbe più strumenti di valutazione giudiziaria.
D'altronde, la scelta di un quesito adeguato e possibile dovrebbe conciliare necessariamente due esigenze, quelle del diritto che chiede a se stesso verità solo oggettive e oggettivabili, in riferimento alle prove, ma non certo in riferimento alla valutazione della personalità, e quelle della psicologia che offre "significati" e "interpretazioni", nessi fondamentali per una relazione autore/vittima all'interno di un reato, di un rapporto, determinando così realtà sempre diverse, ma soprattutto psicologiche e non codificabili, se non all'interno dei costrutti teorici della scienza psicologica.
E' proprio all'interno di questo rapporto tra la capacità di oggettivizzare la soggettività (tipica delle scienze psicologiche) e l'idea di una verità che deve essere oggettiva (il diritto) che si sviluppa il problema *della compatibilità e della contaminazione* (Capri P., Giordano G., 1999) fra la psicologia e il diritto e fra gli operatori giuridici, con conseguenti elevate difficoltà per chi deve affrontare perizie complesse come quelle sulla valutazione della capacità a rendere testimonianza, soprattutto se non si riesce a comprendere profondamente, all'interno di sé, la differenza dei due ruoli, quello giuridico e quello psicologico.

BIBLIOGRAFIA

Capri P., Giordano G.: *Compatibilità e contaminazioni. Ruolo degli operatori giuridici in tema di affidamento minorile.* TEMA Rivista di Psicoanalisi clinica e forense, Ed. Sapere, Padova, n° 1, gennaio 1999.
Capri P., Lanotte A.: *I test proiettivi in ambito giudiziario: limiti e possibilità di utilizzo*. In de Cataldo Neuburger L. (a cura di) "Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità", CEDAM, Padova, 1997.
Ferracuti F.: *Conclusioni.* In Capri P. (a cura di), "Le prove psicodiagnostiche negli accertamenti peritali medico-legali e psichiatrico-forensi ed in particolare il Test di Rorschach", attualità in Psicologia, vol. 4, n° 1, E.U.R., Roma, 1989.
Ponti G. L.: *Perizie sulla parte offesa e sul testimone.* In Gulotta G. (a cura di), "Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale", Giuffrè, Milano, 1987.

RISONANZA MAGNETICA FUNZIONALE: LA NUOVA MACCHINA DELLA VERITA'?

di

Serena Mastrobernadino

Psicologa, Affiliazione School of Psychology, University of Aberdeen

Negli ultimi anni, un crescente interesse è stato rivolto verso le possibili metodologie per individuare se una persona mente o dice la verità. Nei vari ambiti della psicologia applicata,

gli studiosi si sono concentrati su differenti approcci, tra cui: lo studio del linguaggio non verbale (ad es. Ekman 1992; si veda inoltre De Paulo, Lindsay, Malone, Muhlenbruck, Charlton, & Cooper, 2003, per una meta analisi); l'analisi del resoconto testimoniale (Criteria Based Context Analysis, CBCA, Steller, 1989 ; Reality Monitoring, RM, Johnson, 1988); la differenza nelle reazioni fisiologiche dell'individuo. Tra queste ultime, tra le più conosciute ed utilizzate troviamo il poligrafo. Comunemente chiamato "macchina della verità", il primo utilizzo di questo strumento come rilevatore di menzogna, è stato compiuto in Italia alla fine del diciannovesimo secolo (Kircher & Raskin, 1992). A partire da allora, un grande interessamento da parte di tutti coloro che lavorano in ambito investigativo e forense, ha portato ad un aumento del numero di lavori scientifici che avevano la finalità di verificare se e quanto la *macchina della verità* fosse un affidabile rilevatore della menzogna. Esistono due principali paradigmi sperimentali atti a misurare le reazioni fisiologiche di un soggetto tramite il poligrafo. Il primo è il Control Question Test (CQT) sviluppato da Reid negli anni '40 ed è la tecnica più comunemente utilizzata. Nel CQT viene richiesto al soggetto di rispondere ad una serie di domande si/no che sono strutturate come *rilevanti*, *di controllo* o *irrilevanti*. Le domande *rilevanti* sono quelle che, presumibilmente, dovrebbero indurre il soggetto a mentire e riguardano ciò che è oggetto di indagine (ad es. "Ha ucciso lei sua moglie?"). Le domande *di controllo* sono costruite invece per indurre una reazione di attivazione fisiologica in tutti i soggetti (ad es. "Ha mai rubato qualcosa?"). Le domande *irrilevanti* servono a identificare una *baseline* fisiologica per ogni soggetto (ad es. "E' seduto su una sedia?"), in modo da poter avere una misura di confronto con le risposte fisiologiche elicitate dalle domande rilevanti e/o di controllo. Nel caso in cui il soggetto fornisca una risposta fisiologica significativamente più ampia alle domande rilevanti rispetto a quelle di controllo, ciò viene ritenuto prova che il soggetto sta mentendo.

Un secondo paradigma, il Guilty Knowledge Test (GTK, Kircher & Raskin, 1992; Ben-Shakkar e coll., 2002) cerca invece di determinare la salienza (o valore attentivo) delle informazioni per un soggetto, paragonando le sue risposte fisiologiche a domande *rilevanti* rispetto alle risposte fisiologiche a domande *neutre*. Ad esempio, se un crimine include il furto di un automobile rossa una sequenza di domande del GKT potrebbe essere : "La macchina era gialla? La macchina era verde? La macchina era rossa?". Le domande vengono selezionate in modo tale che solo il soggetto che è a conoscenza del crimine avrà una risposta fisiologica maggiore alla presentazione della domanda rilevante (ad es. "La macchina era rossa?").

La differenza principale tra queste due metodologie è che mentre il CTQ include la misura di risposte fisiologiche e comportamentali (cioè le risposte si/no alle domande) per classificare una risposta come "bugia", il GKT usa queste risposte per indicare la presenza di una conoscenza che il soggetto tenta di dissimulare. Pertanto il GKT non individua la menzogna direttamente, infatti non si basa sulla risposta verbale del soggetto, ma una risposta fisiologica alla domanda rilevante che, si ipotizza, sia sufficiente per dire se un soggetto sta mentendo o meno. Questo ha fatto ritenere ad alcuni studiosi che il GKT misuri direttamente la risposta immagazzinata nel cervello di una persona (Farewell & Smith, 2001). Il dibattito su vantaggi e svantaggi del CQT rispetto al GKT va avanti da molti anni. In generale il GKT è ritenuto più affidabile del CTQ (Rosenfeld e coll. 1998; Stern, 2002), ma è meno utilizzato in ambito forense per la difficoltà che rappresenta il fatto di dover identificare informazioni riguardanti il crimine commesso che sono a conoscenza solo degli investigatori e del colpevole.

In paesi come Stati Uniti e Israele, il poligrafo è attualmente utilizzato in ambito investigativo, ma non è ammesso come prova nelle corti federali (Ben-Shakkar e coll., 2002; Saxe & Ben-Shakkar, 1999). Recentemente, tuttavia, il poligrafo è stato escluso come prova da ogni procedimento legale in paesi quali la Germania, (Fiedler e coll., 2002). Il motivo di questa esclusione è legato al fatto che da un punto di vista prettamente scientifico tale strumento non risulta essere affidabile riguardo la misura della veridicità di un'affermazione. Le evidenze che supportano tale affermazione sono molteplici e difficilmente smentibili. Ad esempio, il poligrafo fornisce la misura di alcuni parametri fisiologici come il battito cardiaco, la pressione sanguigna e la conduttanza cutanea. Queste misure rappresentano l'attività del sistema nervoso autonomo, perciò non solo riflettono l'attivazione causata dalla menzogna, ma anche uno stato ansiogeno generale o momentaneo indipendente da ciò che può causarlo (ad es., il fatto di mentire o il fatto di dover dimostrare che si sta dicendo la verità). Un interessante studio di McNally e coll. (2004) ha infatti dimostrato che persone che sono convinte di essere state rapite dagli alieni mostrano la stessa risposta al poligrafo sia che venga chiesto loro di rivivere una storia traumatica sia che venga chiesto loro di rivivere l'esperienza del rapimento alieno. In questo caso gli autori si sentono di affermare con certezza che queste persone hanno una reazione fisiologica indistinta, sia che l'evento sia vero, sia che l'evento sia falso.

Una successiva evoluzione della misurazione fisiologica per la rilevazione della menzogna è rappresentata dall'utilizzo dei potenziali evento-correlati (ERPs) registrati a livello della corteccia cerebrale, ed in particolare della componente P300. Gli ERPs sono misurati tramite l'elettroencefalogramma (EEG) e sono utilizzati per rilevare i cambiamenti nei *pattern* elettro-corticali dell'attività cerebrale collegati alla presentazione di uno stimolo specifico (Seymour, Seifert, Shafto & Mosmann, 2000). La P300, in particolare, è un indice del riconoscimento, ovvero un'onda positiva che si manifesta tra 300 e 1,000 millisecondi dopo la presentazione di uno stimolo significativo che il soggetto riconosce (Rosenfeld, 2002). In particolare, l'ampiezza della P300 appare essere direttamente proporzionale alla familiarità del soggetto con lo stimolo riconosciuto, infatti più è raro lo stimolo più è ampia l'onda. Nel 1991, Farewell e Donchin, hanno dimostrato

che la P300 può essere utilizzata per rilevare il riconoscimento di un'azione compiuta dal soggetto durante un finto atto criminoso (rubare un oggetto) che veniva portato a termine dal soggetto prima del test. In seguito a questi risultati, Farewell ha fondato una società, la *Brain Fingerprinting Laboratories*, ed ha depositato un brevetto per il MERMER™, la tecnologia che misura appunto la P300 per rilevare la menzogna, al fine di commercializzarla presso aziende private ed enti pubblici. In realtà, anche l'utilizzo della P300, presenta alcuni problemi metodologici. Nell'unico studio pubblicato che ha utilizzato soggetti non testati in laboratorio, la macchina ha fornito risposte poco al di sopra del caso (Miyake, Mizutanti & Yamahura, 1993). Vi sono inoltre molti fattori che possono influenzare il risultato della P300. Poiché questa misura il riconoscimento di uno stimolo o evento, il fatto di "ricordare" diviene cruciale. Cosa succede però alla memoria di un crimine col passare del tempo? Quali fattori possono influenzarne il consolidamento? Emozioni? Interesse a dimenticare? Droghe? Stress? Inoltre, soggetti con disturbi mentali hanno una P300 normale? Vi è anche la questione dei falsi positivi. Cosa accade se un soggetto è innocente, ma colleziona fucili o coltelli? Avrà una P300 alla visione dell'eventuale arma del delitto (ad esempio un coltello, oggetto per lui altamente familiare). Ovviamente, alcuni studiosi sostengono che l'utilizzo degli ERPs si basa sul riconoscimento di molti elementi che possono essere presenti sulla scena del delitto oppure nell'evento stesso. Il vero problema è che se la P300 venisse utilizzata come prova in un processo e l'accusato avesse riconosciuto l'arma del delitto o altri elementi salienti della scena del crimine queste prove potrebbero essere interpretate da una giuria in suo sfavore. In uno studio recente è stato inoltre provato che la P300 può essere manipolata. Ad un gruppo di soggetti (studenti universitari) veniva richiesto di immaginare un evento che non avevano mai esperito (ad es., che il loro professore li colpisse in volto) mentre erano sottoposti al compito di riconoscimento di una serie di stimoli. I risultati di questo studio hanno dimostrato che 2/3 dei soggetti hanno prodotto una P300 anche per stimoli che non hanno mai visto (Rosenfeld e coll., 2004). Questo renderebbe un eventuale utilizzo di questa metodologia sconsigliabile in caso di soggetti incriminati. Ovviamente, si potrebbero sempre utilizzare degli stimoli specifici e che possono essere riconosciuti solo dal colpevole. Utilizzando ad esempio parole imparate durante l'addestramento, Farewell si è dimostrato capace di discriminare agenti FBI da semplici civili. Egli suggerisce quindi di utilizzare la P300 nella lotta al terrorismo in modo da poter identificare solo le informazioni che unicamente un terrorista può conoscere, ad esempio frasi di un manuale di addestramento di Al-Queida, per discriminarlo da un semplice civile. Il vero problema è però trovare qualcosa che una persona innocente non possa sapere. In un mondo dove l'informazione arriva attraverso mille canali è difficile poter pensare che un'informazione possa essere dominio esclusivo di una persona.

Al fine di superare le limitazioni metodologiche di queste misurazioni, alcuni studiosi hanno cominciato ad utilizzare delle misure più raffinate dell'attività cerebrale per rilevare la menzogna. Alcuni di questi studi, che ad esempio applicano la Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI), hanno attirato molta curiosità per la novità nei parametri fisiologici misurati (Spence e coll., 2004). Recentemente, la GTK è stata utilizzata con la fMRI per individuare le aree del cervello che si attivano quando un soggetto mente (Lagleben e coll. 2002, 2005; Spence e coll. 2001). Ad esempio, Lagleben (2005) ha condotto uno studio in cui dei soggetti ricevevano una busta contenente due carte da gioco – il cinque di fiori e il sette di spade- e 20 $. Una volta introdotti nello scanner fMRI veniva loro detto che se riuscivano a convincere il computer di non avere ricevuto nella busta il cinque di fiori potevano tenere i 20$. Venivano quindi presentate ai soggetti delle carte su uno schermo interno alla macchina e veniva chiesto loro di dire se avevano o meno quella carta, mentendo quando appariva il cinque di fiori. I risultati dello studio hanno mostrato, attraverso le analisi condotte sui dati raggruppati dei soggetti, un aumento dell'attività delle regioni prefrontali e parietali nel momento in cui i soggetti mentivano rispetto a quando dicevano la verità. Gli autori spiegano questo risultato con il fatto che quando qualcuno mente il suo cervello inibisce la risposta sincera e questo rende i lobi frontali più attivi. In uno studio successivo, Davatzikos e coll. (2005) hanno ripetuto la procedura di Lagleben, ma utilizzando analisi su soggetti individuali e non sui dati raggruppati dei soggetti. Anche in questo caso il *pattern* di attivazione si è dimostrato simile a quello dello studio precedente. Questi risultati sono estremamente importanti poiché sembrano dimostrare che tale metodica è in grado di distinguere anche su base soggettiva se un soggetto mente o dice la verità. Inoltre, indicano che dire la verità è la condizione di *default*, mentre la menzogna è un processo che si compie al fine di inibire la verità.

La risonanza magnetica funzionale offre numerosi vantaggi rispetto al poligrafo. Ad esempio, non subisce l'influenza dello stato generale di ansia e si focalizza sulle aree cerebrali sede dei processi cognitivi superiori, laddove il poligrafo fornisce solo reazioni del sistema nervoso autonomo. Un limite di questo strumento sta però nel fatto che, nonostante l'elevata risoluzione spaziale, che permette alla fMRI di definire l'attività metabolica del cervello in maniera estremamente accurata, tale metodica soffre ancora di una bassa risoluzione temporale, che limita radicalmente la possibilità di catturare la complessità temporale dei fenomeni cerebrali presi in osservazione. Un altro limite degli studi che utilizzano la risonanza magnetica è che non tengono conto delle eventuali strategie che il soggetto potrebbe utilizzare al fine di non dire la verità. Ad esempio, nell'esperimento condotto da Lagleben, 2005, il soggetto potrebbe visualizzare mentalmente una carta diversa da quella ricevuta. La costruzione di questa immagine mentale potrebbe portare ad un incremento dell'attività cerebrale in determinate aree corticali che potrebbero, in principio, essere confuse con aree responsabili del processo cognitivo oggetto di studio (e cioè, l'inibizione della verità). In altre parole, quindi,

questa tecnologia potrebbe dare un'apparenza scientifica a ciò che in realtà potrebbe essere semplicemente un'interpretazione soggettiva dei dati.

In conclusione, nonostante vi sia una forte pressione da parte di varie strutture private o enti pubblici affinché grazie alle nuove tecnologie si possano distinguere coloro che mentono da coloro che dicono la verità, non è ancora stata sviluppata una tecnica che permetta di sostituire in tutto e per tutto il classico interrogatorio. Allo stato attuale della ricerca, si può sostenere che, prima di poter affermare che la risonanza magnetica è la nuova macchina della verità, sono necessari ulteriori studi. È senza dubbio utile continuare a lavorare in questo campo, soprattutto per le implicazioni pratiche che un eventuale successo potrebbe avere. È però auspicabile che vi sia una discussione aperta anche ai legislatori e a coloro che lavorano in ambito forense per individuare i problemi etici che un eventuale utilizzo delle nuove tecnologie potrebbe sollevare.

Riferimenti Bibliografici.

Ben-Shakkar, G., Bar-Hillel, M., & Kremnitzer, M. (2002). Trial by polygraph: reconsidering the use of guilty knowledge technique in court. *Applied Cognitive Psychology, 10,* 461-471.

Davatzikos, C., Ruparel, K., Fana, Y., Shen, D.G., Acharyya, M., Loughead, J.W., Gur, R.C., & Langleben D.D. (2005). Classifying spatial patterns of brain activity with machine learning methods: Application to lie detection. *NeuroImage, 28*, 663-668.

De Paulo, B.M., Lindsay, J.J., Malone, B.E., Muhlenbruck, L., Charlton, K., & Cooper, H. (2003). Cues to deception. *Psyhchological Bulletin, 129*, 74-118.

Ekman, P. (1992). Facial Expression of emotion: New Findings, new questions. *Psychological Science, 3*, 34-38.

Farewell, L.A., & Smith, S.S. (2001). Using brain MERMER testing to detect knowledge despite efforts to conceal. *Journal of Forensic Science, 46*, 135-146.

Farewell, L.A., & Donchin, E.(1991). The truth will out: interrogative polygraphy ("lie detection") with event-related brain potentials. *Psychophisiology, 28,* 531-547.

Fiedler, K., Schmidt, J., & Stahl, T. (2002). What is the current truth about polygraph lie detection? *Basic Applied Social Psychology, 24*, 313-324.

Johnson, M.K. (1988). Reality Monitoring: An experimental phenomenological approach. *Journal of Experimental Psychology: General, 117*, 390-394.

Kircher, J.C., & Raskin, D.C. (1992). Polygraph techniques: History, controversies, and prospects. In P. Suedfeld & P.E. Tetlock (Eds.), *Psychology and social policy* (pp. 295-308). Washington, DC: Hemisphere.

Lagleben, D.D., Loughead, J.W., Bilker, W.B., Ruparel, K., Childress, A.R., Busch, S.I., & Gur, R.C. (2005). Telling the truth from lie in individual subjects with fast Event- related fMRI. *Human Brain Mapping, 26*, 262-272.

Lagleben, D.D., Schroeder, L., Maldjian, J.A., Gur, R.C., McDonald, S., Ragland, J.D., O'Brian, C.P., & Childress, A.R. (2002). Brain Activity during simulated Deception: An event-elated Functional Magnetic Resonance Study. *Neuroimage, 15*, 727-732.

McNally, R.J., Lasko, N.B., Clancy, S.A., Macklin, M.L., Pitman, R.K., & Orr, S.P. (2004). Psychophysiological Responding during Script-Driven imagery in people reporting abduction by space alien. *Psychological Science, 15*, 493-497.

Miyake, Y., Mizutanti, M., & Yamahura, T. (1993). Event related potentials as an indicator of detecting information in field polygraph examinations, *Polygraph*, 22, 131–149.

Rosenfeld, J.P., Cantwell, B., Nasman, V.T., Wojdac, V., Ivanov, S., & Mazzeri, L. (1998). A modified, event related potential based guilty knowledge test. *The International Journal of Neuroscience, 42*, 157-161.

Rosenfeld, J.P., Soskins, M., Bosh, G., & Ryan, A.(2004). Simple effective countermeasures to P300-based tests of detection of concealed information. *Psychophysiology*, 41, 205-219.

Rosenfeld, P. (2002). Event-related potentials in the detection of deception, mailingering, and false memories. In M. Kleiner (Ed.), *Handbook of polygraph testing* (pp. 265-286). San Diego: Academic Press.

Saxe, L., & Ben-Shakkar, G. (1999). Admissibility of polygraph tests: The application of scientific standards post-Daubert. *Psychology, Public Policy, and Law, 5*, 203-223.

Seymour, T.L., Seifert, C.M., Shafto, M.G., & Mosmann, A.L. (2000). Using response time measure to assess "Guilty Knowledge". *Journal of Applied Psychology, 85*, 30-37.

Spence, S.A., Farrow, T.F., Herford, A.E., Wilkinson, I.D., Zheng, Y., & Woodruff, P.W. (2001). Behavioural and functional anatomical correlates of deception in humans. *Neuroreport, 12*, 2849-2853.

Spence, S.A., Hunter, M.D., Farrow, T.F., Green, R.D., Leung, D.H., Hughes, C.J., & Ganesan, V. (2004). A Cognitive Neurobiological Account of Deception: Evidence from functional neuroimaging. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Science, 359*, 1755-1762.

Steller, M. (1989). Recent developments in statement Analysis. In J.C. Yuille (Ed.), *Credibility Assessment.* Dordecht, The Netherlands: Kluwer Academic.

Stern, P.C. (2002). *The Polygraph and Lie Detection: Report of the National Research Council Committee to Review the Scientific Evidence on the Polygraph.* Washington, D.C.: The National Academies Press.

RECENSIONI

Magda Brienza

Presidente Tribunale per i Minorenni di Roma

Sandro Montanari, *Riflessi nello schermo. Prospettive di tutela dei minori nell'era digitale*, Aracne editrice, Roma 2007, 16,00 euro

Negli ultimi decenni si è assistito a una graduale diffusione di una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza su scala mondiale, imperniata sull'introduzione sia di uno statuto dei diritti dei minori, sia di strumenti giuridici atti a garantire l'effettivo esercizio di tali diritti. Il minore, oggi, non è più considerato un mero prolungamento dell'adulto o una sorta di piccolo uomo che deve essere forgiato sulla base dei bisogni e delle esigenze dei grandi.

È infatti opinione condivisa che l'essere umano in età minorile sia già una persona titolare di autentici diritti: non solo diritti di natura patrimoniale, ma anche diritti di personalità, come quello di poter esprimere le proprie idee, e diritti sociali, quali per esempio il diritto al tempo libero e al gioco.

Tale progressiva presa di coscienza si è innestata, comunque, all'interno di percorsi di cambiamento che stanno sensibilmente trasformando la società, rendendola sempre più complessa e flessibile. Un ruolo importante è a questo proposito svolto dall'inarrestabile progresso tecnologico. Le attuali tecnologie mediali modificano le modalità di comunicazione con gli altri, consentendo di dilatare i confini spazio–temporali e di creare dimensioni virtuali con le quali l'essere umano è chiamato quotidianamente a confrontarsi.

Le recenti acquisizioni scientifiche appaiono dunque foriere di preziose occasioni di crescita per gli individui e per la società. Si pensi alle illimitate possibilità, proprie dell'uomo post–moderno, di accedere a un ventaglio di informazioni o programmi televisivi o di interagire con altre persone tramite i vecchi e i nuovi media. Si pensi, ancora, che i vecchi e i nuovi media sono ormai entrati in una fase di convergenza e di reciproca influenza caratterizzata da forme di fruizione dei messaggi e di interattività che sottendono inedite logiche sulle quali le nuove generazioni esplorano e costruiscono il mondo.

È chiaro che tutto ciò non può e non potrà non avere dei riflessi sugli stessi processi di sviluppo dei minori, che devono essere oggetto di attento studio da parte dei ricercatori. Inoltre, accanto alle positive opportunità offerte dall'evoluzione dei media, occorre tener presente che stanno significativamente aumentando i potenziali pericoli per i minori, i rischi di rimanere irretiti nelle maglie di pedofili online, le possibilità di accedere a contenuti e immagini emotigene o non adeguate, le probabilità che quei diritti a tutela dei minori, così tanto faticosamente conquistati, possano essere disattesi e violati. Non di rado, anche nell'ambito delle attività svolte presso i Tribunali per i minorenni, si prende per esempio coscienza che taluni comportamenti di natura violenta posti in essere dal minore in violazione delle leggi prendono spunto da scene di film o di videogiochi o da notizie apprese in programmi di informazione.

Ciò non significa che i media rappresentino una minaccia sulla quale riversare tutte le nostre ansie o i mali della società. Indica, invece, che tra la moltitudine di fattori che influenzano i processi di pensiero, i valori, le emozioni e i comportamenti dei minori, il rapporto intessuto con i media può giocare un ruolo significativo.

Come ha già sottolineato la Suprema Corte di Cassazione nel 1996, i mass media sono la "fabbrica" e lo "specchio" del comune sentire. In altri termini, si può affermare che la rappresentazione sociale del mondo si produce sempre più attraverso il contributo dei mezzi di comunicazione i quali, nel contempo, mostrano la realtà e i suoi molteplici aspetti, assumendo funzioni e significati per l'utente di età minorile che sono in relazione ad una pluralità di variabili inerenti la sua storia, il sistema familiare di appartenenza, il contesto educativo e ambientale.

Il minore, dunque, scorge nello schermo *riflessi del mondo esterno*. Un mondo di cui gli stessi media fanno intrinsecamente parte e che contribuiscono a modificare. Ma il minore intravede nello schermo anche *riflessi di se stesso*, rispecchiandosi nei moti interiori di personaggi e eroi virtuali, a volte assimilandone desideri e stili di vita.

Per le motivazioni appena delineate è fuori discussione che lo studio del rapporto tra i minori e le tecnologie mediali debba essere maggiormente valorizzato e promosso in più sedi e divenire patrimonio conoscitivo indispensabile di chi, educatore, psicologo dell'età evolutiva, giudice minorile, ecc., si occupa a vario titolo di tutelare il minore.

In tale prospettiva, questo volume, scritto da Sandro Montanari, colma finalmente una lacuna del panorama di settore, offrendo al lettore un'interessante e autorevole disamina del fenomeno rappresentato dalla relazione intercorrente tra le persone in età minorile e il mondo televisivo e della comunicazione elettronica.

L'Autore, da anni impegnato in attività di tutela dei diritti dei minori presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e presso il Tribunale per i minorenni di Roma, trasfonde nel volume il suo cospicuo bagaglio di studi e di esperienze ed affronta il tema, ricco di articolazioni e sfumature, secondo un'impostazione opportunamente interdisciplinare. La redazione del volume, infatti, rappresenta l'esito di un'interazione tra il sapere giuridico e i saperi che afferiscono alle discipline psico–medico–sociologiche e delle scienze della comunicazione.

La scelta di fondo dell'Autore è pertanto in sintonia con il modello proprio del Tribunale per i minorenni, all'interno del quale — nella consapevolezza della delicatezza della materia, della necessità di comprendere la personalità minorile nella sua globalità e dell'impatto che ogni provvedimento può avere sul presente e sul futuro del singolo minore — ciascuna decisione è frutto di un confronto alla pari tra giudici togati, quali rappresentanti delle scienze giuridiche, e giudici onorari, quali rappresentanti delle scienze umane.

All'interno del volume, l'Autore, a partire dall'analisi dello scenario internazionale ed europeo, offre una dettagliata lettura del panorama normativo e giurisprudenziale italiano, con specifico riferimento alla tutela dei minori nella programmazione televisiva. Si sofferma, poi, sui concetti giuridici e psicologici contenuti nelle disposizioni legislative, ritenendo la delimitazione semantica di termini, quali pornografia, oscenità, violenza gratuita, sviluppo psichico e morale del minore, operazione indispensabile ai fini dell'interpretazione e della corretta applicazione delle norme. Approfondisce, ancora, il tema sotto il profilo prettamente scientifico, affrontando la controversa questione degli "effetti" e fornendo indicazioni e spunti critici di riflessione anche relativamente all'emergente problema della violenza mediatica. Il volume, inoltre, contiene uno studio, particolarmente complesso, di analisi del contenuto del testo televisivo che, partendo dagli approfondimenti riportati nei capitoli precedenti, consegue l'obiettivo di realizzare, secondo un'ottica interdisciplinare e un metodo rigorosamente scientifico, uno strumento di rilevazione e le relative procedure operative idonei a

facilitare il lavoro di monitoraggio e di valutazione dei filmati che le norme pongono attualmente in capo

all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Le conclusioni, infine, oltre ad alcune considerazioni di sintesi, contengono riflessioni propositive dell'Autore, secondo il quale è necessario affiancare all'azione repressiva e sanzionatoria svolta dagli organi di vigilanza in materia, anche una logica improntata all'introduzione di iniziative e processi tesi a promuovere un uso sempre più consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione, da parte di tutti gli attori in gioco. È, peraltro, la stessa logica che, pur con i dovuti distinguo, anima il lavoro di noi magistrati minorili. Si tenga per esempio presente che, ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. n. 488/1998 — c.d. nuovo processo penale minorile — il giudice può sospendere il processo penale in corso e "mettere alla prova" il minorenne che ha commesso il reato, anche attraverso il coinvolgimento di tutte le risorse disponibili (famiglia, servizi sociali, ecc.). Il processo penale, pertanto, non ha solo una valenza sanzionatoria, ma — soprattutto — assume una finalità educativa e una funzione responsabilizzante per il minore, rappresentando per questi un'occasione per la costruzione di un progetto all'interno del quale prendere consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità e giocare un ruolo attivo nella costruzione di alternative di vita, non necessariamente connesse a scelte devianti.
In conclusione, il volume rappresenta un'importante guida per tutti coloro che sono impegnati a tutelare, nei più vari contesti, i diritti dei bambini e degli adolescenti e che desiderano comprendere le implicazioni sottese all'irruzione della dimensione digitale nella vita delle persone in età evolutiva e delle loro famiglie. Tali implicazioni devono e dovranno essere sempre più prese in considerazione nei processi di identificazione del concreto interesse del minore, allo scopo di garantirgli — nei suoi sistemi di appartenenza — tutte le condizioni necessarie per un sano e armonico sviluppo fisico e della personalità.

CONVEGNI

L'Associazione Italiana
di Psicologia Giuridica
con
il Patrocinio dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio
e
della Facoltà di Psicologia
Alma Mater Studiorum
Università di Bologna
Organizza un
CONVEGNO di
PSICOLOGIA GIURIDICA
sul tema
"LA CAPACITÀ GENITORIALE"

29 MARZO 2008
Sala Verde del Centro Congressi
"Hotel Quirinale" di Roma
Via Nazionale, 7

PROGRAMMA
09,00 Presentazione Convegno:
Tommaso Sciascia
Marialori Zaccaria

Chairperson: **Fiorella Giusberti**

09,30 **Paolo Capri** *Il concetto di bigenitorialità alla luce della legge 8 febbraio 2006 n° 54 sull'affidamento condiviso.*

10,15 **Anita Lanotte** *Incidenza della psicopatologia sul ruolo genitoriale*

11,00 Pausa

11,15 **Lucia Chiappinelli** *Aspetti psicopatologici nella relazione della coppia genitoriale*

12,00 Dibattito

12,45 Pausa
12,45 **Assemblea Soci AIPG**

Chairperson: **Maddalena Zucconi Galli Fonseca**

14,30 **Andrea Bramucci** *Tossicodipendenza e genitorialità fragile*

15,15 **Massimo Saccà** *La Sindrome di Munchausen*

16,00 Pausa

16,15 **Stefano Mariani** *La metodologia psicologica*

17,00 **Paolo Capri** *Conclusioni. Criteri sulla capacità genitoriale*

17,45 Dibattito

Il Convegno è aperto a Psicologi, Giuristi, Medici e operatori del settore.
La quota di partecipazione è di € 40,00
Per tutti i Soci AIPG in regola con le quote associative fino al 2007 la partecipazione è gratuita.
Per le iscrizioni rivolgersi alla segreteria dell'AIPG.

"AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI IN PSICOLOGIA GIURIDICA"

2 FEBBRAIO 2008 Tribunale per i Minorenni di Roma, Aula Magna, Via dei Bresciani 32, Roma. Ore 9.00: "*La Consulenza Tecnica in Psicologia Giuridica*"; ore 14.00: "*Metodologia psicologico-giuridica*".

5 APRILE 2008 Tribunale per i Minorenni di Roma, Aula Magna, Via dei Bresciani 32, Roma. Ore 9.00: "*La CTU di Affidamento Minorile*"; ore 14.00: "*Specificità dello psicologo in ambito minorile*".

Per il programma e ulteriori informazioni potete consultare il nostro sito www.aipgitalia.org o il sito dell'Ordine degli Psicologi del Lazio www.ordinepsicologilazio.it.

NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

Comunichiamo che il **26 gennaio p.v.** partirà l'ottava edizione del *Corso di Formazione in Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense*.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione
Paolo Capri, Lucia Chiappinelli, Anita Lanotte, Simona Roccia

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it
www.aipgitalia.org
Segreteria:
lunedì - mercoledì – giovedì - venerdì
09,00 – 13,00 / 14,30 – 18,30

Stampato in proprio
Finito di stampare il 18 gennaio 2008